

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

Al Comune di Foiano della Chiana
Area Ragioneria e Tributi
Ufficio Tributi
Piazza Cavour n. 1
52045 – Foiano della Chiana (AR)

Il/La Sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ il _____
Residente a _____ Prov. _____
Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____
Codice fiscale _____ n. Telefono _____
Indirizzo e-mail oppure PEC _____

(da compilare solo per le persone giuridiche)

In qualità di : ☐ Titolare ☐ Rappresentante della Società

Ragione sociale _____
con sede in _____ Prov. _____
Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____
P.Iva/Cod.fiscale _____ n. Telefono _____
Indirizzo e-mail oppure PEC _____

Intestatario dell'avviso di accertamento

n° _____	emesso il _____	per l'importo di € _____	anno d'imposta _____
n° _____	emesso il _____	per l'importo di € _____	anno d'imposta _____
n° _____	emesso il _____	per l'importo di € _____	anno d'imposta _____
n° _____	emesso il _____	per l'importo di € _____	anno d'imposta _____
n° _____	emesso il _____	per l'importo di € _____	anno d'imposta _____

CHIEDE

La rateizzazione del pagamento della/e somma/e di cui sopra, così come previsto dalla legge 160/2019 art. 1 comma 796 (Legge di Bilancio 2020) in n. _____ rate mensili con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese.

A tal fine

DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n.445)

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

di aver preso visione ed accettare le condizioni indicate nella Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) che di seguito si riportano:

- di non trovarsi in condizioni di morosità relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni concesse dal Comune di Foiano della Chiana;
 - di trovarsi in condizioni di temporanea e obbiettiva difficoltà economica: a tal fine allega la seguente documentazione:
-
- la rateizzazione comporterà l'applicazione degli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta del contribuente;
 - in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato e che l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;

Foiano della Chiana, _____

Firma

Informativa Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) , recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Foiano della Chiana come da Informativa Privacy allegata.

Foiano della Chiana, _____

Firma

(Apporre la propria firma in presenza del dipendente addetto alla ricezione oppure firmare la presente dichiarazione allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore)

Attenzione: si richiamano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00, N° 445

- (1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale e delle legislazioni previste in materia.
- (2) L'esibizione di un atto contenente dati non corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Art. 1 commi:

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.